



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 353 DEL 24/08/2026

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA GIAN BATTISTA MONTI CIV. 6 INT. 29 SCALA DX, CAUSA DANNI DA STILICIDIO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 11/08/2026 l'Ufficio di Pubblica Incolumità riceveva una segnalazione da parte del COA della Polizia Locale relativa a un intervento effettuato dai Vigili del Fuoco presso il civico 6 di Via Gian Battista Monti a causa di una segnalazione per stilicidio;
- il caposquadra dei Vigili del Fuoco chiedeva l'intervento di personale dell'Ufficio per valutare l'eventuale adozione di provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, anche a conferma delle disposizioni interdittive nel frattempo già disposte (si veda il verbale VVF Prot. 0413574.E del 11/08/2026);
- in pari data, dunque, personale dell'Ufficio si recava presso il civico 6 interno 29 Scala Dx di Via Gian Battista Monti e, in sede di sopralluogo, svolto congiuntamente al Caposquadra dei VVF, rilevava estese infiltrazioni d'acqua causate da tubazioni installate al piano soprastante (sottotetto) che avevano generato danni alla sala; altresì riscontrava gravi condizioni di ammaloramento al soffitto della cucina, ancorché queste non siano verosimilmente attribuibili all'evento per cui sono intervenuti i Vigili del Fuoco in data 11/08/2026, bensì per probabili infiltrazioni pregresse (presumibilmente di acqua piovana) comunque degne di verifiche tecniche approfondite;
- in considerazione di quanto sopra presentato, al fine di tutelare l'incolumità pubblica - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino a messa in sicurezza e ripristino della piena fruibilità dell'appartamento, attestata da tecnico abilitato - si è

disposta dunque, in accordo con i Vigili Del Fuoco, la chiusura con sgombero dell'interno 29 del civico 6 scala Dx di Via Gian Battista Monti, causa danni da stillicidio;

Considerato che all'interno della relazione tecnica relativa al sopralluogo del 11/08/2026 – rif. prot. 0419607.U del 17/08/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da nota prot. n. 0413776.U del 11/08/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di pronto intervento del 11/08/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. n. 0413776.U del 11/08/2026 - la chiusura e lo sgombero con divieto di accesso, fino a messa in sicurezza e ripristino della piena fruibilità dell'appartamento, attestata da un tecnico abilitato, per:

- l'appartamento int. 29 Scala Dx del civico 6 di Via G.B. Monti, causa danni da stillicidio;

DISPONE

- la sistemazione abitativa temporanea delle persone che non possono accedere alla loro abitazione in seguito all'evento di cui sopra, nel caso in cui non siano in grado di provvedere autonomamente, con spese a carico della Civica Amministrazione, prevedendo fin d'ora che potrà essere prorogato il supporto abitativo al nucleo familiare sulla base dell'eventuale perdurare dello stato di necessità, per coloro che nel frattempo non siano riusciti a trovare autonoma collocazione;

- che la Civica Avvocatura avvii quanto necessario per il recupero delle spese sostenute dalla Amministrazione Comunale in relazione all'evento in oggetto a carico dei responsabili dell'evento calamitoso, così come verranno individuati nelle competenti sedi;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera;
- al Municipio 2 Centro Ovest, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

**IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.